

AS1814 - APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE DELLE ISOLE SICILIANE MINORI

Roma, 23 dicembre 2021

Ministro della Difesa
Presidente della Regione Siciliana

L'Autorità della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 21 dicembre 2021, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a talune criticità concorrenziali che caratterizzano le modalità di approvvigionamento dell'acqua potabile in favore delle isole minori siciliane.

Il settore in esame si caratterizza per l'anomalia rappresentata dal diverso riparto di competenza Stato/Regioni a seconda che si tratti di Regioni a Statuto ordinario o di Regioni a Statuto speciale. Con riferimento alle prime, infatti, la legge n. 861/1978¹ ha "regionalizzato" la gestione del rifornimento, ferma restando la competenza del Ministero della Difesa per la provvista e della Marina militare per il rifornimento. Successivamente, l'articolo 105, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 112/1998² ha disposto il conferimento *tout court* alle Regioni della competenza in materia di approvvigionamento idrico delle isole ricadenti nel loro territorio, senza più alcun riferimento alla ripartizione di compiti tra Ministero della Difesa e Marina militare.

Con riferimento, invece, alle Regioni a Statuto speciale è rimasto vigente l'articolo 4, comma 2, seconda frase, della legge n. 861/1978 che prevede che: "*in ogni caso la provvista di acqua e il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare*"³. Sebbene, infatti, l'articolo 1 del D.lgs. n. 244/1998⁴ avesse abrogato la richiamata previsione, proprio al fine di allineare le Regioni a Statuto speciale a quelle ad autonomia ordinaria nella materia *de qua*, esso è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 377/2000 in quanto tale passaggio di competenza dallo Stato alle Regioni a Statuto speciale era avvenuto in violazione del procedimento previsto in tali ipotesi dagli Statuti speciali⁵.

Questa situazione ha determinato nelle Regioni a Statuto speciale e, segnatamente, in Sicilia, una gestione emergenziale e inefficiente che si protrae da un ventennio. A seguito, infatti, della richiamata declaratoria di incostituzionalità, la legge n. 448/2001 (c.d. legge di bilancio 2002) ha attribuito, in via d'urgenza, al Ministero della Difesa la competenza a gestire il servizio di approvvigionamento idrico delle isole siciliane minori. Il Ministero della Difesa, tuttora, continua a esercitare tale competenza aggiudicando il servizio su base annuale ad armatori privati tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex articolo 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D.lgs. n. 50/2016, preceduta da un avviso di pre-informazione pubblicato sulla G.U.U.E.

Come indicato anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione⁶ (di seguito "ANAC"), ciò si è tradotto nella circostanza che l'aggiudicazione del servizio in esame è stata sempre disposta in favore dei medesimi due armatori, in quanto gli unici provvisti di navi-cisterna preventivamente autorizzate al trasporto di acqua potabile dal Ministero della Salute in applicazione del Decreto n. 123/2020⁷ a sua volta attuativo del D.lgs. n. 31/2001⁸ che recepisce la Direttiva 98/83/CE

¹ [Legge 21 dicembre 1978 n. 861, recante. "Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della L. 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori".]

² [Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592.].

³ [La Corte costituzionale, con sentenza n. 451/1988, ha chiarito che la richiamata dislocazione di compiti dallo Stato alle Regioni, prevista dalla legge n. 861/1978, ha riguardato le sole regioni a Statuto ordinario.].

⁴ [Decreto legislativo 30 giugno 1998, recante "Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della L. 27 dicembre 1997, n. 449".]

⁵ [Cfr. sentenza cost. n. 377/2000: "Ciò che conta è che, incontestabilmente, la disposizione impugnata opera un trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni ricorrenti e che ciò è avvenuto tramite un procedimento normativo non conforme a quello che, allo scopo, è previsto dall' [...] art 43 dello Statuto della regione Sicilia, vale a dire il procedimento previsto per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali medesimi, tra le quali rientrano, per conforme giurisprudenza di questa Corte, quelle che determinano il passaggio delle funzioni dallo Stato alle regioni speciali. »",]

⁶ [Vd. Delibera ANAC n. 693 del 13 ottobre 2021, avente a oggetto "Ministero della Difesa – contratto di appalto di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna alle isole minori della Sicilia".]

⁷ [Decreto del Ministero della Sanità del 28 gennaio 2020, n. 123, cit..]

sulla qualità delle acque destinate a consumo umano. Dall'indagine dell'ANAC, inoltre, emerge che il valore dell'approvvigionamento idrico delle isole siciliane rappresenta oltre il 74% del valore complessivo dell'approvvigionamento idrico di tutte le isole minori italiane rifornite via nave cisterna, il grave *deficit* infrastrutturale, in termini di dissalatori e conduttore sottomarine, che caratterizza le isole minori siciliane rispetto ad analoghe realtà in altre aree del territorio nazionale nonché il sotto-utilizzo dell'impiantistica esistente che aggrava ulteriormente la dipendenza dal molto oneroso rifornimento di acqua potabile via mare.

L'Autorità, dato il contesto sopra descritto, ritiene che, indipendentemente dal soggetto preposto alla gestione del servizio di rifornimento di acqua potabile delle isole minori della Regione Siciliana, sia necessario intraprendere procedure di aggiudicazione maggiormente competitive e trasparenti, organizzandole eventualmente su base pluriennale e non annuale, laddove questo possa costituire un incentivo alla partecipazione di altri operatori, muniti delle autorizzazioni necessarie alla prestazione del servizio stesso.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁸ [Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 33, recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate a consumo umano".]